

ALLEGATO "A" AL N. 23.945 DI RACCOLTA
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA
1 DENOMINAZIONE

E' costituita la Fondazione di partecipazione denominata **"FONDAZIONE - TUTTI INSIEME ASSOCIAZIONI MALATTIE ORFANE - E.T.S."**. La fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata **"FONDAZIONE T.I.A.M.O. - E.T.S."**.

La fondazione ha sede in Viareggio (LU), località "Bicchio", via Della Bozzana Est, senza numero civico.

La Fondazione manterrà nel tempo la connotazione privata e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinate dal Codice Civile e Leggi collegate

Partecipanti Istituzionali

Possono ottenere la qualifica di partecipanti istituzionali le Istituzioni e le Persone giuridiche pubbliche o private, nonché qualsiasi altro ente che, impegnandosi a rispettare le norme del presente Statuto, contribuiscono a incrementare, su base pluriennale, il fondo di gestione e/o il fondo di dotazione mediante contributi in denaro ovvero mediante conferimenti di proprietà o di uso di beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Direttivo.

I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei membri.

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di partecipanti le Istituzioni e le Persone giuridiche pubbliche o private, nonché qualsiasi altro Ente o persona fisica che, impegnandosi a rispettare le norme del presente Statuto, contribuiscano a incrementare il fondo di dotazione e/o a incrementare su base annua, il fondo di gestione e/o finanziare singoli progetti o specifiche iniziative, mediante conferimento di denaro o di proprietà o di uso di beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Direttivo.

I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2 SEDE

La sede della fondazione è stabilita in Comune di Viareggio (LU), località "Bicchio", via Della Bozzana Est, senza numero civico.

3 SCOPO E ATTIVITA'

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e, in particolare, intende perseguire le finalità di assistenza, ricreazione e riabilitazione delle persone affette da malattie rare.

A tal fine la Fondazione che persegue principalmente gli scopi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), c) e i), si propone di:

- realizzare progetti di residenzialità innovativi per persone affette da malattie rare, creando condizioni ambientali in cui la persona possa trovare un benessere psico-fisico nel pieno rispetto delle sue capacità, esigenze, aspirazioni ed aspettative;
- trovare modalità di sostegno logistico e organizzativo alle famiglie

che si recano nelle strutture sanitarie per gli accertamenti e terapie relative alle malattie suddette;

- ricercare partner pubblici e/o privati da coinvolgere nella Fondazione e raccogliere fondi per le finalità citate;
- favorire progetti innovativi di aggregazione di persone e associazioni facenti parte dei Soci Fondatori Promotori;
- ricercare ed effettuare interventi di riabilitazione psicosociale finalizzati ad una migliore qualità di vita delle persone affette da malattie rare e delle loro famiglie;
- promuovere ricerche e studi sulle malattie rare o orfane ed aumentare e diffondere le conoscenze delle suddette;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- prestazioni socio - sanitarie, finalizzate alla promozione della salute e alla prevenzione, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione, alla vita sociale e alla espressione personale;
- qualsiasi altra attività attinente agli scopi della Fondazione, comprese quelle dirette agli interventi e ai servizi sulla rete territoriale, rivolti alle persone con disabilità, incluso il "durante e il dopo di noi".

La Fondazione opera, e le sue finalità statutarie si realizzano, nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Alla Fondazione è precluso lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve e lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;
- b) amministrare o gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) promuovere o organizzare congressi, convegni, conferenze, dibattiti, simposi tecnici e scientifici, corsi di formazione e di specializzazione nelle materie di interesse della Fondazione;
- e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- f) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui al presente statuto.

4 DURATA

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

TITOLO II

PATRIMONIO

5 PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in Euro 40.198,68 (quarantamila centonovantotto e sessantotto centesimi).

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori promotori, dai partecipanti istituzionali e dai partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli alla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o degli altri enti pubblici.

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali connesse.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III DIREZIONE E CONTROLLO 6 ORGANISMO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri. La composizione sarà la seguente:

- la maggioranza dei consiglieri è scelta e nominata dai Fondatori Promotori, con decisione comune assunta a maggioranza;

- la scelta e la nomina dei rimanenti consiglieri spetta ai Partecipanti Istituzionali e ai Partecipanti, i quali provvederanno con decisioni comuni assunte a maggioranza;

- in mancanza di una o di entrambe le categorie dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti, il/i consigliere/i di riferimento sarà/saranno nominato/i dai Fondatori Promotori, con le medesime modalità di cui sopra.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati. Qualora nel corso del suddetto triennio venga a mancare per qualsiasi causa un Consigliere, verrà reintegrato mediante una nuova nomina da parte del soggetto che aveva nominato il Consigliere che è venuto a mancare; il nuovo Consigliere così nominato resterà in carica per il restante periodo di mandato del Consiglio. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica, decadrà l'intero Consiglio e dovrà procedersi a nuova costituzione dell'organo. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei membri, può dichiarare la decadenza del Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio.

Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ.

L'organo direttivo resta in carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina, ed è rieleggibile.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per qualunque causa ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

Gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, cessano dalle loro funzioni per:

- rinuncia;
- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- estinzione della fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo direttivo e al sindaco unico, ovvero al presidente del collegio sindacale.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario, dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. Se rimane in carica più della metà degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirli.

Se viene a mancare più della metà degli amministratori, non si dà luogo a cooptazione e si provvede alla sostituzione degli amministratori mancanti secondo le regole previste dal presente statuto per la nomina dell'organo direttivo a seguito di scadenza del termine della carica.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Alla nomina del nuovo organo direttivo provvede il Consiglio Direttivo. In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo direttivo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

7 POTERI DELL'ORGANO DIRETTIVO

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno due giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

9 COMPENSO ALL'ORGANO DIRETTIVO

All'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

10 RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della fondazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente,

se nominato.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

11 RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

12 ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede il consiglio Direttivo.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

13 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 12 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede il Consiglio Direttivo.

Il revisore legale dei conti resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;
- si esprimono, con apposita relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO IV BILANCIO 14 BILANCIO

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

15 UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denomi-

nate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

16 EROGAZIONE DELLE RENDITE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile; nonché quando il patrimonio della fondazione è esaurito.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - TRASFORMAZIONE FUSIONE E SCISSIONE

17 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere decise dall'organo direttivo.

18 TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 octies, comma 4, cod. civ., è disposta dall'organo direttivo purché soci della società siano enti non lucrativi.

E' esclusa la trasformazione di cui all'art. 42 bis cod. civ..

TITOLO VI

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

19 ESTINZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile; nonché quando il patrimonio della fondazione è esaurito.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

20 LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

21 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
22 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

Seravezza, lì venticinque marzo duemilaventisei.

Firmato:

Fazzini Giorgio n.n..

Marzio Villari Notaio - sigillo.